

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri di ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca

Art.1 – Istituzione

- a) Presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca possono istituirsi Centri di ricerca e di studio finalizzati alla promozione e valorizzazione delle diverse aree scientifiche e culturali.
- b) I centri di ricerca partecipati o promossi dall'Ateneo si distinguono in:

- Tipo 1. Centri di ricerca Interuniversitari,
Tipo 2. Centri di ricerca Interdipartimentali,
Tipo 3. Centri studi Dipartimentali.

In particolare:

- c) Centri di ricerca Interuniversitari
 - Sono istituiti mediante Convenzione tra gli Atenei aderenti, su proposta di uno o più Dipartimenti previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, a seguito di parere favorevole espresso dal Senato accademico. La proposta dei Dipartimenti dovrà contenere la motivazione alla base della richiesta e l'elenco degli afferenti dell'Ateneo, un piano di sviluppo triennale, la disponibilità di risorse adeguate alla realizzazione del piano di sviluppo triennale. Per l'adesione a centri di ricerca Interuniversitari promossi da altri Atenei si seguono le medesime regole.
 - Le proposte relative all'istituzione di centri di ricerca Interuniversitari che hanno sede presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca dovranno avere un numero di afferenti non inferiore a 10 tra professori e ricercatori.
- d) Centri di ricerca Interdipartimentali
Hanno carattere interdisciplinare, sono istituiti su proposta di più Dipartimenti con Decreto Rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, a seguito di parere favorevole espresso dal Senato accademico. La proposta dei Dipartimenti dovrà contenere: la motivazione alla base della richiesta, l'elenco dei Dipartimenti e l'elenco degli afferenti in numero non inferiore a 20 tra professori e ricercatori dell'Ateneo, un piano di sviluppo triennale, la disponibilità di risorse adeguate alla realizzazione del piano di sviluppo triennale.
- e) Centri Studi Dipartimentali
Hanno ad oggetto specifici ambiti, scientifici, disciplinari, tecnologici, culturali; sono istituiti con delibera del Consiglio di Dipartimento ospitante. La delibera del Dipartimento dovrà contenere la motivazione alla base della richiesta e l'elenco degli afferenti del Dipartimento ospitante dell'Ateneo, nonché l'elenco degli afferenti ad altri Dipartimenti. La medesima deliberazione è trasmessa all'Area della ricerca.

Art. 2 – Finanziamenti

Sono fonti di finanziamento delle attività del Centro:

- a) risorse messe a disposizione dai Dipartimenti coinvolti o dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- b) risorse versate per convenzione da altre Università o soggetti pubblici o privati coinvolti;
- c) risorse versate a titolo di liberalità da altri soggetti pubblici o privati;
- d) risorse corrisposte da altri soggetti pubblici o privati per attività di ricerca, di consulenza o formazione, svolta nell'interesse dei terzi, nel rispetto della normativa di Ateneo.

Art. 3 – Sede e attrezzature

- a) Il Centro avrà sede presso un Dipartimento, salvo quanto disposto al successivo art. 8.b, e potrà utilizzare attrezzature del Dipartimento ospitante, nonché di eventuali altri Dipartimenti interessati ai programmi di ricerca.
- b) Il Centro potrà avere sedi operative anche all'esterno dell'Università in locali e strutture idonee messe a disposizione da uno o più finanziatori sulla base di specifiche convenzioni.
- c) Salvo quanto disposto al successivo art. 8, si può disporre, d'intesa con il Direttore del Dipartimento che ospita il Centro, l'assegnazione temporanea al Centro del personale tecnico-amministrativo necessario allo svolgimento dei programmi di ricerca.

Art. 4 - Finalità e attività

Lo Statuto del Centro deve prevedere le sue finalità e le modalità per il loro conseguimento.

Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio nazionali ed internazionali. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati ed associazioni scientifiche con interessi convergenti nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.

Art. 5 - Calendario, durata e rinnovo

- a) Il Centro ha la durata stabilita all'atto della sua istituzione, comunque non superiore a sei anni, rinnovabile. La durata in anni viene computata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del Decreto istitutivo del Centro.
- b) La domanda motivata di rinnovo avanzata dal Direttore del Centro è approvata con le medesime modalità previste all' Art. 1 per la sua istituzione.

Art. 6 - Afferenti al Centro

Al Centro possono afferire:

- professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere e di Istituzioni universitarie internazionali interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- ricercatori che operano presso Istituzioni ed Enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse del Centro;
- successivamente alla costituzione potranno aderire anche assegnisti di ricerca o altri soggetti esterni, esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Art. 7 - Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- l'Assemblea degli aderenti al Centro; per i soli Centri studi dipartimentali non è prevista l'Assemblea;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore scientifico.

I rispettivi statuti disciplinano le modalità di nomina e funzionamento degli organi nel rispetto dei principi generali dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo. In ogni caso è vietata la corresponsione di compensi o indennità ai componenti degli organi dei centri che hanno sede amministrativa presso l'Ateneo.

Art. 8 - Gestione amministrativo-contabile e programmazione finanziaria

- a) La gestione amministrativa e contabile dei fondi è affidata al Centro di servizi di riferimento del Dipartimento ospitante.
- b) In considerazione della rilevanza internazionale o della natura infrastrutturale di specifiche iniziative si possono istituire centri di ricerca autonomi che dispongono di proprie strutture organizzative, tecniche e amministrative. I centri di ricerca autonomi dovranno avere caratteristiche in termini di complessità e necessità di strutture tali da giustificare l'istituzione; la valutazione in merito è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 9 - Scioglimento e recesso

I Centri dell'Ateneo sono sottoposti alla verifica, di norma ogni triennio, del Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione propone lo scioglimento del Centro interdipartimentale o il recesso da un Centro interuniversitario, qualora sia venuta meno la disponibilità delle risorse finanziarie ovvero la motivazione alla base della sua istituzione ovvero il numero minimo degli afferenti stabilito dal presente regolamento.

Il Consiglio di amministrazione delibera lo scioglimento del Centro interdipartimentale o il recesso dal Centro interuniversitario, previo parere del Senato accademico, sentito eventualmente il Dipartimento in cui ha sede il Centro.

Art. 10 - Modifiche statutarie e proposte di scioglimento

Le modifiche dello Statuto di un Centro e le proposte di scioglimento saranno approvate con le medesime modalità previste per l'istituzione all'art. 1.

Art. 11 - Norme transitorie

- a) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti completeranno la mappatura per l'adeguamento dei centri esistenti al presente Regolamento.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**

UOR: Area della Ricerca
Settore Valorizzazione per la Ricerca
Ufficio Contratti e Centri di ricerca

- b) E' fatto obbligo ai Centri attualmente esistenti di adeguare a pena di scioglimento il proprio Statuto alle norme contenute nel Regolamento stesso, con le procedure ivi previste.
- c) Il presente Regolamento, al fine di predisporre le necessarie attività di modifica delle procedure, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione all'albo online dell'Ateneo.
- d) All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti universitari:
 - Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri studio o di ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. 4506 del 4.10.2002;
 - Regolamento dei Centri di ricerca interdipartimentali emanato con D.R. 11635 del 7.07.2005.

Regolamento emanato con D.R. n. 7579 del 12.6.2017, entrato in vigore in data 1.9.2017.